



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

delibera n. 348/2016

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni Coppola	Presidente
dott.ssa Rossella Bocci	Primo referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario (relatore)
dott. Francesco Sucameli	Primo Referendario
dott.ssa Raffaella Miranda	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 30 novembre 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto presidenziale n. 28 dell'11 ottobre 2016 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;

Vista la nota prot. n. 62553 del 7 ottobre 2016, a firma del Sindaco del Comune di Torre del Greco (NA), acquisita al protocollo n. 5108 della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 10 ottobre 2016, con la quale è stata inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere;

Vista la nota del 13 ottobre 2016, con la quale è stata assegnata, d'ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 75/2016, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Torre del Greco (NA) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere volta a conoscere quale interpretazione debba essere data all'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre n. 244 che prevede, tra l'altro, la gratuità dell'incarico di componente delle Commissioni e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali.

In particolare, il Sindaco chiede *“un parere in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in combinato disposto con l'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1967, ed in particolare se al Segretario delle Commissioni Elettorali Circondariali possa essere corrisposto il gettone di presenza”*.

DIRITTO

In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"(...) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (...)"*. In proposito, la Sezione richiama l'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata - come nel caso di specie - dal Sindaco del Comune, quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell'ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna.

Il quesito va pertanto scrutinato sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, dovendo rientrare nell'ambito delle materie della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003). Va, in proposito, richiamato l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può, quindi, tradursi nella valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o "in itinere", che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo, né attenere a questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. È da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo.

Va, peraltro ribadito, che il parere reso in questa sede non può essere utilizzato strumentalmente dall'amministrazione istante, qualora sia già stato instaurato o venga successivamente instaurato un giudizio sulle questioni qui affrontate e ciò in considerazione della posizione di terzietà e neutralità di questa Sezione e della già richiamata "non interferenza" con altre funzioni e/o con altre magistrature.

Tanto premesso, la Sezione rileva che con riferimento all'interpretazione della norma di cui all'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il quesito presenta i requisiti di ammissibilità oggettiva, in quanto riflette problematiche interpretative relative a statuizioni recanti limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica posti dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza

pubblica (cfr. cit. deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo).

Nei limiti sopra precisati, la richiesta di parere è pertanto ammissibile e può essere esaminata

Nel Merito

In via preliminare, ritenendo opportuno richiamare le norme rilevanti ai fini del presente parere, si riportano integralmente le disposizioni sulla cui interpretazione ci si interroga (art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) : *“Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale”.*

Dal tenore della norma si può evincere che l'intervento del legislatore è finalizzato al contenimento della spesa pubblica, anche mediante la semplificazione del procedimento in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali: da un lato, vengono infatti “attribuite” al responsabile dell'ufficio elettorale comunale tutte le funzioni fino ad allora intestate alla commissione elettorale comunale, cui residuano pertanto i compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli scrutatori; dall'altro, viene stabilita la gratuità dell'incarico di componente delle Commissioni elettorali comunali, nonché di quello di componente delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

Con specifico riferimento all'oggetto del quesito, è opportuno evidenziare che le competenze delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali continuano ad essere disciplinate dagli artt. 21 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e dagli artt. 30 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

In particolare, si rileva che le suddette Commissioni e le Sottocommissioni sono organi collegiali, presieduti rispettivamente dal prefetto (o da un suo delegato) e da un dipendente del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, e, tra i componenti non è contemplato il dipendente designato a svolgere compiti segretariali (cfr. artt. 21 e 22 del cit. D.P.R. 223/1967).

Trattandosi di organi dello Stato dotati di una propria soggettività giuridica (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 29 gennaio 1966, n. 38), le Commissioni e le Sottocommissioni elettorali circondariali non sono incardinate in un'amministrazione ministeriale né nell'organizzazione comunale, dovendosi peraltro avvalere del supporto “segretariale” del Comune dove hanno sede. In particolare, le funzioni di redazione dei processi verbali di tutte le operazioni della Commissione elettorale circondariale *“sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle Sottocommissioni le medesime funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da altri impiegati designati dal sindaco”* (art. 27, comma 2, del D.P.R. 223/1967). Infine, rileva l'art. 62 del D.P.R. 223/1967 nella parte in cui dispone che *“Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i*

Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto”.

Da quanto sopra esposto, si può evincere che il segretario non è da considerarsi un componente delle Commissioni e delle Sottocommissioni e che l'equiparazione ai veri e propri componenti è stata effettuata esclusivamente nell'ambito della norma che consentiva la corresponsione di un gettone di presenza “anche” al segretario (art. 24, D.P.R. 223/1967¹). Proprio su tale disposizione ha inciso l'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 in commento che, nel disporre la gratuità dell'incarico di “componente”, nulla prevede “expressis verbis” circa il compenso spettante ai segretari.

La facoltà di corrispondere un gettone di presenza ai segretari delle Commissioni non è quindi espressamente vietata dalla normativa in vigore; tuttavia, ad avviso del Collegio, le disposizioni di cui all'art. 24 del D.P.R. 223/1967 vanno interpretate, in chiave logico-sistematica, anche alla luce dei numerosi e reiterati interventi legislativi che, dopo l'entrata in vigore della legge 244/2007, sono volti a limitare le spese delle amministrazioni pubbliche, in particolare quelle inerenti il funzionamento degli organi di governo e degli apparati politici, nonché quelle degli organi amministrativi e di controllo. Peraltro, in relazione alle medesime Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, le norme successivamente intervenute a garantirne la funzionalità non hanno comportato “maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (cfr. art. 4, decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, come modificato dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26; art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 convertito dalla L. 1 giugno 2011, n. 78).

Nel contempo, la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego rende sempre più stringenti i limiti alla corresponsione di compensi “aggiuntivi” rispetto al trattamento economico stabilito dal contratto, coerentemente con i successivi interventi normativi e con i principi generali evincibili in ordine al contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale (“ex multis”, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 27 del 21 febbraio 2012, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 144 del 30 giugno 2009).

Per quanto qui interessa, rilevano le norme che, contenendo principi generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ben possono trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che sono designati per svolgere le funzioni di segretario di Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale. Con specifico riferimento al personale che riveste la qualifica dirigenziale, l'art. 24, al terzo comma del cit. d.lgs. 165/2001, prevede che *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 (dal contratto collettivo e dal contratto individuale) remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.*

Dalle predette disposizioni si evince il cd. regime di onnicomprensività del trattamento economico per i dirigenti pubblici (cui si ispira la struttura della retribuzione disciplinata a livello contrattuale) “idoneo ad evitare di retribuire con somme aggiuntive tutti quegli incarichi che il dirigente sarebbe tenuto a svolgere sia per connessione (diretta o indiretta) con i doveri d'ufficio, sia in conseguenza del possesso dello specifico “status” di dirigente” (Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, Parere n° 173/2004).

¹ *A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.*

Inoltre, discendendo dal combinato disposto dell'art. 2, comma 3² e dell'art. 45, comma 3³ del medesimo d. lgs. 165/2001, e, ancor prima, dall'art. 19, comma 4⁴ del D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, l'onnicomprensività del trattamento economico vale per tutti i dipendenti pubblici (ivi compresi quelli che non rivestono la qualifica dirigenziale) e *“impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.08.2010, n. 5099; Cons. St., Sez. V, 12.2.2008, n. 493).

Si evidenzia, altresì, che dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001, comma 2 (*“le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative”*) si può dedurre il divieto di erogare compensi ai dipendenti pubblici in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile alla qualifica o a funzioni e obblighi connessi alla sua posizione organizzativa e/o all'ufficio ricoperto (*“ratione officii”*) o comunque corrispondenti a mansioni rientranti nei normali compiti di servizio.

Sul sopra richiamato regime di onnicomprensività della retribuzione si sono innestati negli anni successivi anche alcuni “blocchi” della dinamica retributiva nel pubblico impiego necessitati dalle sempre più pressanti e urgenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (cfr. in particolare, art. 9, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010).

Può dunque concludersi che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, spetta all'amministrazione comunale, pur nell'ambito della propria discrezionalità, individuare le soluzioni organizzativo-gestionali più idonee a contenere, nel loro complesso, le spese di funzionamento delle richiamate Commissioni e Sottocommissioni, evitando di adottare scelte che, vanificando l'intento del legislatore, comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Può peraltro evidenziarsi, sul piano dei principi generali, che le attività segretariali di commissioni ben potrebbero essere riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e

² *“I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva*

³ *“3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.”.*

⁴ *“Al personale dipendente degli enti locali di cui all'art. 1 compete esclusivamente la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e trasferimento, della indennità per la funzione di coordinamento di cui all'art. 24, del compenso per servizio ordinario notturno e festivo nonché delle indennità per maneggio valori, per radiazioni ionizzanti e per profilassi antitubercolare da determinare con le modalità di cui al regolamento di attuazione della legge n. 734/1973, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1975, e successive modificazioni, nonché con le modalità previste dalla legge n. 310/1953”.*

all'ufficio ricoperto" o corrispondere "a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio" (cfr. Cons. Stato, V, 2 ottobre 2002, n. 5163), soprattutto qualora le medesime attività siano comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici in ottemperanza del già richiamato principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti della P.A. (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 247/2014; Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia in data 16 - 17 aprile 2012; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 33/2011, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 13/2010, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 13/2010, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione 144/2009).

Particolarmente rilevante, appare l'orientamento della Corte dei conti in materia di emolumenti erogabili ai dirigenti pubblici: in proposito, si evidenzia che "(...) Con l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, (...) il legislatore ha inteso porre una regola di carattere assolutamente generale che fosse congruente con l'avvenuta attribuzione alla fonte negoziale (CCNL) della riserva di disciplina della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, di talché la sua nuova conformazione composita risultasse esaustiva di ogni possibile spettanza connessa all'esercizio delle relative funzioni. (...) la ratio restrittiva della norma è di immediata percezione, ed altrettanto chiara si presenta la valenza interpretativo/applicativa della stessa, rispetto ad altre disposizioni previgenti o successive che rechino indicazioni con essa contrastanti: quest'ultime devono essere lette (rilette) in modo conforme al nuovo canone posto, sollevando ove ritenuto necessario appositi quesiti presso l'ARAN o il Dipartimento della Funzione pubblica" (Sentenza n. 1396/2011, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania).

Analogamente, sempre per quanto attiene al trattamento economico dei dipendenti della PA, la Sezione della Autonomie, nel corpo della deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG del 15 aprile 2014, ha precisato che il sistema retributivo dei pubblici dipendenti "è basato sui due principi cardine di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal successivo art. 45, comma 1. Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d'ufficio".

Ciò posto, dovendosi garantire la parità di trattamento nel rapporto di pubblico impiego e le già richiamate esigenze di contenimento della spesa pubblica, l'ente locale avrà cura di evitare di corrispondere al dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività segretariali un "compenso aggiuntivo" (anche sotto forma di "gettone") laddove tale evenienza, pur se non espressamente vietata dalle norme o dalle stesse norme "facoltizzata", incontri ulteriori limiti desumibili dal principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell'ente chiamati a svolgere tali funzioni, oltre che dalla disciplina introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell'ente, tenuto altresì conto delle concrete modalità di supporto agli organi elettorali (cfr. sul punto, cit. Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 13/2010).

Con riferimento alle clausole contrattuali e alla relativa interpretazione, questa Sezione regionale di controllo non può esprimere alcun parere coerentemente con l'orientamento che esclude la materia contrattuale dalle materie di "contabilità pubblica", in sede consultiva. In proposito, le Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 50/CONTR/2010, hanno ritenuto inammissibili i quesiti che comportano l'interpretazione di clausole contrattuali che devono trovare soluzione nell'ambito delle procedure già previste dalla legge. Infatti l'art. 46 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza "ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi" ed il successivo art. 49 introduce un'apposita procedura - l'accordo di interpretazione autentica - per la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l'accordo (tra le altre, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 3 del 5 febbraio 2009; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 90 del 21 aprile 2016).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 30 novembre 2016.

IL RELATORE

Innocenza ZAFFINA

IL PRESIDENTE

Giovanni COPPOLA

Depositata in segreteria in data 30 novembre 2016

Per Il Direttore del servizio di supporto

Dott.ssa Beatrice Montecuolo